

**DELIBERAZIONE 4 NOVEMBRE 2016  
623/2016/S/COM**

**AVVIO DI PROCEDIMENTO PER L'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI SANZIONATORI PER VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI IN MATERIA DI ANAGRAFICHE DELL'AUTORITÀ E DELL'OBBLIGO DI ADESIONE AL PORTALE ESERCENTI DELLO SPORTELLO PER IL CONSUMATORE DI ENERGIA**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 4 novembre 2016

**VISTI:**

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico (di seguito: Autorità) 23 giugno 2008, GOP 35/08 e s.m.i. recante "Obblighi di natura informativa per gli esercenti i servizi di pubblica utilità nel settore energetico. Definizione di un protocollo informatico unificato per la trasmissione di dati e documenti. Creazione di un elenco pubblico degli esercenti recante dati essenziali ai fini dell'informazione di utenti e consumatori" (di seguito: deliberazione GOP 35/08);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 19 giugno 2014, 286/2014/R/com e s.m.i., recante "Regolamento per lo svolgimento da parte dello Sportello per il consumatore di energia delle attività afferenti al trattamento dei reclami" (di seguito: nuovo Regolamento);
- la deliberazione dell'Autorità 7 aprile 2016, 169/2016/E/com, recante "Intimazione ad adempiere agli obblighi di fornire riscontro alle richieste di informazioni dello Sportello per il consumatore di energia e di aggiornamento del sistema di anagrafiche dell'Autorità" (di seguito: deliberazione 169/2016/E/com);

- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 23 aprile 2015, 177/2015/A (di seguito: deliberazione 177/2015/A).

**CONSIDERATO CHE:**

- con deliberazione GOP 35/08, l'Autorità ha definito ed organizzato il flusso di informazioni strumentale all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali creando un'anagrafica completa e costantemente aggiornata degli operatori (c.d. Anagrafica Operatori) e ha unificato e semplificato le modalità di acquisizione di dati, informazioni, notizie e documenti prevedendo un protocollo di comunicazione di tipo informatico, stabilendo, in particolare che gli esercenti operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas hanno l'obbligo di:
  - a) inviare all'Autorità una serie di informazioni anagrafiche (tra cui ragione sociale, legale rappresentante, settore di attività, sede legale, sedi operative, elenco soci) (art. 4);
  - b) comunicare, con le medesime modalità, all'Autorità ogni variazione nelle predette informazioni, nonché eventuali "vicende modificative" interessanti tali soggetti, entro e non oltre quindici giorni dalla conoscibilità e certezza degli elementi che ne sono oggetto (art. 6);
- il successivo art. 7, comma 1, precisa che l'inottemperanza ai predetti obblighi, salvo che il fatto costituisca reato, può costituire presupposto per l'irrogazione, da parte dell'Autorità, di sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'art. 2, comma 20, lett. c), della legge 481/95.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- l'art. 44, comma 4, del decreto legislativo 93/11 prevede che l'Autorità assicuri, tra l'altro, il trattamento efficace dei reclami dei clienti finali nei confronti dei venditori e dei distributori di gas naturale e di energia elettrica;
- con deliberazione 286/2014/R/com l'Autorità ha approvato il nuovo Regolamento per lo svolgimento, da parte dello Sportello per il consumatore di energia (di seguito: Sportello), delle attività afferenti al trattamento dei reclami, introducendo misure volte ad accrescere l'efficacia delle attività relative al trattamento dei reclami da parte dello Sportello, con riguardo tra l'altro alla tempestività, qualità ed esaustività delle risposte degli esercenti alle richieste di informazioni dello Sportello;
- ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. e), del nuovo Regolamento, l'Unità Reclami dello Sportello richiede agli esercenti di fornire entro il termine (indicato nella Tabella 1 del medesimo Regolamento) di 20 giorni lavorativi, le informazioni e

- la documentazione in loro possesso in merito alle vicende oggetto di segnalazione;
- l'art. 12, comma 1, del medesimo Regolamento, stabilisce l'obbligo degli esercenti di:
    - i. fornire riscontro alle predette richieste entro il suindicato termine, decorrente dalla data di ricevimento della richiesta (comma 1);
    - ii. mettere a disposizione le risposte alle richieste di informazioni dello Sportello tramite il Portale esercenti (comma 3), ossia lo strumento informatico messo a disposizione dallo Sportello medesimo, per l'invio di richieste di informazioni e la ricezione delle relative risposte e documenti allegati;
  - la gestione efficace dei reclami comporta che le risposte degli esercenti alle richieste di informazioni inviate dallo Sportello siano puntuali ed esaustive, affinché lo Sportello possa comunicare, in tempi certi e utili, ai clienti finali, le indicazioni necessarie alla risoluzione delle problematiche segnalate (art. 3, comma 1, lett. f) del nuovo Regolamento) nonché le iniziative intraprese e gli esiti dell'attività svolta (art. 3, comma 1, lett. g) del nuovo Regolamento);
  - lo Sportello invia mensilmente agli Uffici dell'Autorità la reportistica relativa, tra l'altro, alle richieste di informazioni inviate agli esercenti rimaste prive di risposta (art. 14, comma 1, lett. a), del nuovo Regolamento).

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- dalla reportistica mensile inviata dallo Sportello agli Uffici dell'Autorità, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. a) del nuovo Regolamento, è emersa la mancata risposta di Spirit Energia S.r.l. (di seguito: Spirit o società) a due richieste di informazioni;
- inoltre, al fine di ottenere chiarimenti sulle informazioni fornite presso l'Anagrafica Operatori, gli Uffici dell'Autorità hanno inviato a Spirit una richiesta (prot. Autorità 3408 del 4 febbraio 2016) rimasta inesitata;
- a fronte della reiterata inosservanza delle soprarichiamate richieste di informazioni, l'Autorità con deliberazione 169/2016/E/com ha intimato a Spirit di provvedere:
  - a) all'adempimento degli obblighi di risposta alle richieste di informazioni dello Sportello di cui all'art. 12, comma 1, del nuovo Regolamento;
  - b) all'invio allo Sportello, entro trenta giorni dal ricevimento della deliberazione stessa, delle risposte alle richieste di informazioni già sollecitate e rimaste inesitate relative ai 2 casi indicati nell'Allegato A alla predetta deliberazione;
  - c) all'invio all'Autorità, entro trenta giorni dal ricevimento della deliberazione stessa, di una comunicazione attestante l'avvenuto adempimento di quanto prescritto alle precedenti lettere a) e b);
  - d) alla comunicazione, entro trenta giorni dal ricevimento della deliberazione stessa, all'Autorità della correttezza delle informazioni attualmente presenti nel sistema di anagrafiche dell'Autorità;

avvertendo che l'inottemperanza al provvedimento avrebbe costituito presupposto per l'avvio di un procedimento sanzionatorio ai sensi dell'art. 2, comma 20, lett. c), della legge 481/95;

- successivamente Spirit ha inviato allo Sportello le risposte alle due richieste di informazioni oggetto di intimazione;
- i termini indicati nella predetta deliberazione 169/2016/E/com, notificata alla società in data 18 aprile 2016, sono ampiamente scaduti e Spirit risulta in parte inadempiente alla citata deliberazione, non avendo fornito all'Autorità la comunicazione circa la correttezza delle informazioni presenti nel sistema di anagrafiche dell'Autorità;
- inoltre, la società non risulta accreditata al Portale esercenti messo a disposizione dallo Sportello;
- con sentenza del Tribunale di Perugia 100/2015 del 9 ottobre 2015 Spirit è stata dichiarata fallita;
- con nota del 9 febbraio 2016 (acquisita con prot. Autorità 3753), il curatore fallimentare ha comunicato di non avere la documentazione contabile della società e dunque di non essere in grado di fornire alcun dato né informazione.

**RITENUTO CHE:**

- gli elementi acquisiti costituiscano presupposto per l'avvio, nei confronti di Spirit Energia S.r.l., di un procedimento per l'adozione di provvedimenti sanzionatori ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95

**DELIBERA**

1. di avviare un procedimento per l'adozione di provvedimenti sanzionatori, ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, nei confronti di Spirit Energia S.r.l., per la mancata ottemperanza, nei termini di cui in motivazione, alla deliberazione di intimazione 169/2016/E/com, nonché per il mancato accreditamento al Portale esercenti;
2. di nominare, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. g) e dell'art. 13, comma 3, lett. b), dell'Allegato A, del punto 3.4, dell'Allegato B e del punto 5, della deliberazione 177/2015/A, quale responsabile del procedimento, il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni;
3. di fissare in 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento, il termine di durata dell'istruttoria;
4. di fissare in 60 (sessanta) giorni, decorrenti dal termine dell'istruttoria fissato ai sensi del precedente punto 3, il termine per l'adozione del provvedimento finale;
5. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'art. 8, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possono

- accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione Sanzioni e Impegni;
6. di avvisare che le comunicazioni, di cui all'art. 33 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo [sanzioni-impegni.aegsi@pec.energia.it](mailto:sanzioni-impegni.aegsi@pec.energia.it) e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di posta elettronica certificata (PEC) presso la quale ricevere le comunicazioni relative al procedimento avviato col presente provvedimento;
  7. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a Spirit Energia S.r.l. (p. iva 03169890542), Via Kavaja, n. 10, Kukes, Albania e, mediante PEC, all'indirizzo [info@pec.spiritenergia.it](mailto:info@pec.spiritenergia.it), nonché al curatore fallimentare, avv. Ivano Briganti, via M. Fanti, n. 2, 06121 Perugia, e all'indirizzo PEC del fallimento [f100.2015perugia@pecfallimenti.it](mailto:f100.2015perugia@pecfallimenti.it) e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

4 novembre 2016

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*